CAMERA DEI DEPUTATI N. 3425

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SINESIO e SCALIA

Presentata il 17 novembre 1961

Integrazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge che si propone mira a colmare una lacuna esistente nella disciplina delle società costituite con la partecipazione degli Istituti di credito speciale per lo sviluppo industriale delle aree depresse. Il fine cui si ispira l'articolo 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è chiaramente quello di integrare l'azione di incentivazione dei detti istituti di credito speciale con l'azione propulsiva propria delle *holdings* di sviluppo in una visione coordinata ed armonica dei problemi dell'area in cui gli istituti rispettivamente operano.

Epperò insita in tale finalità della legge, è la esigenza che tanto gli Istituti quanto le finanziarie costituite con loro partecipazione vengano a fruire del medesimo trattamento tributario, stante che un trattamento differenziato si risolve concretamente in una remora alla attività meno favorita dal punto di vista fiscale. Ora in effetti, mentre all'articolo 13 della legge n. 298 del 1953 si è provveduto ad accordare agli Istituti di credito speciale le agevolazioni già previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si è omesso di estendere il beneficio alle società costituite con la partecipazione degli Istituti. Tale disparità di trattamento ha indubbiamente concorso a ritardare ed infrenare l'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 298 ed infatti solo nel 1958 è stata costituita in Sicilia, con la partecipazione dell'I. R. F. I. oltre che di quella Regione autonoma e di altri Istituti di credito di diritto pubblico, la Società finanziaria siciliana, mentre adesso una analoga iniziativa va concretandosi in Sardegna.

Una ulteriore esigenza di adeguamento si pone nei riguardi del regime delle dette società finanziarie relativamente ai contributi della Cassa per il Mezzogiorno previsti dall'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Essendo prevedibile che i prestiti obbligazionari saranno lo strumento ordinario di raccolta dei capitali che le *holdings* di sviluppo destineranno in conformità del loro fine istituzionale, alla partecipazione nelle imprese industriali, è evidente la esigenza di accordare ad esse i medesimi benefici che sono previsti per le analoghe iniziative assunte direttamente dalle società industriali.

Ai criteri esposti si uniforma la proposta di legge la quale sistemazione si inquadra come integrazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, considerandosi questa il testo fondamentale della disciplina strutturale della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Alla legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 45.* — Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma primo e secondo, della presente legge si applicano alle società di cui all'articolo 16, comma terzo, della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Alle medesime società si applica altresì il trattamento previsto dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950 n. 445 ».